



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 18 febbraio 2022 n.20

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;
- la necessità e l'urgenza di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una riapertura progressiva in sicurezza contemperando altresì la necessità di supportare la tenuta del sistema sanitario;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.41 adottata nella seduta del 16 febbraio 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ALLENAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto – legge, ove non diversamente disposto nei successivi articoli, si applicano a far data dalle ore 05.00 di sabato 19 febbraio e, salvo ulteriori interventi normativi determinati dalla verifica dell'andamento del contagio, fino alla fine dell'emergenza sanitaria.
2. La fine dello stato di emergenza sanitaria è fissata al 31 marzo 2022.
3. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante.
4. È consigliato che l'accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari avvenga in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali. Gli accessi possono essere monitorati dai Corpi di Polizia attraverso controlli a campione al fine di evitare la formazione di file di persone fuori dai punti vendita.
5. Alla luce dei continui aggiornamenti circa i protocolli da applicare in ordine alle modalità per decretare la durata e la modalità con cui viene stabilita la fine dei periodi di quarantena e

isolamenti domiciliari, l'ISS, con apposite circolari rese pubbliche sul sito internet, determina tali durate e modalità. Tali circolari vengono inviate tempestivamente ai Corpi di Polizia per il corretto svolgimento dei controlli.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109 e successive modifiche)

1. L'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109, come modificato dall'articolo 3 bis del Decreto - Legge 29 ottobre 2021 n.182, è così sostituito:

“Art. 3

(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.

2. A seguito della somministrazione della dose vaccinale di richiamo (booster), la certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità a far data dalla medesima somministrazione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

3. La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di 180 giorni a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

4. La certificazione COVID-19 per il test molecolare o antigenico rapido di cui all'articolo 2, lettera c) con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di 48 (quarantotto) ore per il tampone antigenico rapido e di 72 (settantadue) ore per il tampone molecolare dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate.

5. Contestualmente al rilascio, l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

6. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

7. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la certificazione COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.”.

Art. 3

(Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'aperto)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui:

- a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'ISS;
- b) il soggetto sia solo.

2. All'aperto, è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina:

- a) in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini zonali. In questo caso, gli organizzatori sono tenuti a segnalare tale obbligo tramite apposita cartellonistica agli ingressi;
- b) ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

3. È fatto obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2:

- a) sui mezzi di trasporto pubblico ivi inclusi il trasporto scolastico per i maggiori di anni 12, i taxi e i noleggi con conducente. Per i minori di anni 12 rimane vigente l'obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica;
 - b) nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (incluse sale giochi e sale da bowling);
 - c) a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, e delle attività di somministrazione di cibi e bevande;
 - d) a tutti gli operatori delle forze di polizia durante l'espletamento delle proprie attività di controllo fuori sede.
4. Non sono soggetti all'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3:
- a) i bambini al di sotto dei sei anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti nel caso in cui l'utilizzo della mascherina impedisca l'interazione in relazione alla disabilità.
5. Ogni attività aperta al pubblico ha l'obbligo di far osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.
6. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere parafiate in plexiglass.

Art. 4

(Ulteriori misure per il contenimento degli assembramenti e per la prevenzione del contagio)

1. Ogni locale chiuso, aperto al pubblico, ha l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza interpersonale e costante.
2. Le medie e grandi strutture, così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130, hanno l'obbligo di indicare il numero massimo della capienza all'interno della propria struttura e di verificare il rispetto della capienza indicata, quantificata in massimo in una persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita.
3. È fatto obbligo di ridurre la capienza massima degli ascensori, apponendo all'esterno degli stessi appositi cartelli che indichino la capienza massima, al fine di garantire il distanziamento di almeno un metro costante tra gli utilizzatori.
4. Nelle abitazioni private sono vivamente sconsigliati gli assembramenti e sono vietati eventi e feste da ballo. Nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, e all'aperto sono vietati assembramenti e feste da ballo.
5. Per i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà alle Giunte di Castello, nelle proprie competenze, di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Prevenzione dell'ISS.
6. Le misure di cui al presente articolo vengono riconsiderate nel momento in cui si registrano le condizioni di cui all'articolo 8.

Art. 5

(Documentazione sanitaria)

1. Sono riconosciuti come documenti atti alla verifica della certificazione sanitaria:
 - a) il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital

COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite l'apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM;

- b) la Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all'articolo 16 e all'Allegato 2 del Decreto – Legge 31 dicembre 2021 n.215 recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti per quanto riguarda il completamento del solo primo ciclo vaccinale;
- c) il certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti per quanto riguarda il completamento del primo ciclo vaccinale e di durata illimitata per quanto riguarda il completamento del ciclo di richiamo (booster);
- d) il certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l'ISS, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell'arco delle ultime 48 (quarantotto) ore per il test antigenico rapido o delle 72 (settantadue) ore per il test molecolare;
- e) il certificato medico di avvenuta guarigione da COVID-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti. Tale certificato, per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è di durata illimitata.

Art. 6

(Documentazione sanitaria rafforzata)

- 1. Sono riconosciuti come documenti atti alla verifica della certificazione sanitaria rafforzata:
 - a) il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) valido di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite l'apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata. Tale documentazione, a partire dall'1 febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni;
 - b) il certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti;
 - c) il certificato medico di avvenuta guarigione da COVID-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti.

Art. 7

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità)

- 1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due Paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:
 - a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea sia in formato elettronico;
 - b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. E' considerato valido l'eventuale tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel territorio della Repubblica italiana per coloro che non rientrino nella fattispecie di cui alla lettera a).
- 2. I bambini di età inferiore ai dodici anni sono esentati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere a) e b). I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese maggiori di dodici anni d'età che rientrino nella Repubblica di San Marino da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, qualora non siano in possesso dei certificati di cui al comma 1 lettere a) e b), hanno

l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Laboratorio Analisi dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, ai maggiori di dodici anni d'età è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

5. Con riferimento al comma 4 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:

- a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;
- b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
- c) per la visita alle seconde case di proprietà;
- d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
- e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.

6. È ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle o alle c.d. zone bianche.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai soggetti in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5.

8. Il rispetto delle disposizioni dei commi 4, 5, 6 e 7 è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione, ove necessaria, di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 8

(Previsione di ridimensionamento ed eliminazione delle misure in essere)

1. Laddove indicato espressamente, le misure introdotte con il presente decreto - legge devono essere modificate o riconsiderate al realizzarsi di uno o più dei seguenti standard:

- a) numero di nuovi contagi settimanali inferiore a 150 ogni 100.000 abitanti;
- b) occupazione media settimanale dei reparti di isolamento inferiore al 30%;
- c) occupazione media settimanale dei reparti di terapia intensiva inferiore al 20%.

2. Il realizzarsi delle condizioni di cui al comma 1 è comunicato al Congresso di Stato dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie che verifica settimanalmente i dati ricevuti dall'ISS.

Art. 9

(Disposizioni in merito alla verifica del possesso della documentazione sanitaria semplice e rafforzata)

1. Laddove prevista, la verifica del possesso di uno dei documenti di cui gli articoli 5 e 6, in corso di validità, è effettuata da personale a ciò adibito a cura della proprietà, del gestore o dell'organizzazione su tutti i soggetti con età superiore ad anni 12. Tale limite di età è fissato ad anni 16 per l'accesso alle strutture sportive e lo svolgimento di attività sportive di cui all'articolo 23.
2. Le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra, accedono a tutte le strutture presentando l'attestazione medica di impossibilità alla vaccinazione.

Art. 10

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. L'accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5 in corso di validità.
2. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, inclusi gli avventori che usufruiscono dell'asporto, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a 1 metro. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro all'interno e all'esterno della sala mensa.
3. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, è richiesto il distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti.
4. Resta consentita la consumazione al bancone nel rispetto, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, del distanziamento interpersonale di 1 metro.
5. Ogni locale aperto al pubblico ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande ha altresì l'obbligo di:
 - a) mettere a disposizione di clienti e personale, distributori di igienizzante idroalcolico per le mani;
 - b) curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.);
 - c) esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
 - d) garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
6. Sono da ritenersi esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 i fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche di cui al predetto comma 1, nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro.

Art. 11

(Luoghi di lavoro pubblici e privati)

1. L'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori sanitari e dei lavoratori delle attività di cui all'articolo 10, è consentito, fino ad eventuale nuova disposizione, senza la presentazione di alcuna documentazione.
2. Il personale al servizio delle attività di cui all'articolo 10 svolge il proprio servizio dietro presentazione di documentazione, in corso di validità, di uno dei documenti di cui all'articolo 5.

3. Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro privati devono riorganizzare la propria attività prevedendo, laddove possibile e compatibile con l'attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure utili a ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, di cui alla Legge 29 maggio 1991 n.71, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio. Resta fermo l'obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e l'utilizzo continuo della mascherina FFP2 nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1 metro.

Art. 12

(Disposizioni in merito a feste ed eventi in genere)

1. Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale "discoteca, sale da ballo, night club e simili" e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

2. Negli spazi all'aperto, nonché all'interno di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, qualora avvenga in locali al chiuso, quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi è vietata l'attività di ballo. Sono vietate le attività di intrattenimento che comportino assembramento ivi compreso il karaoke.

Art.13

(Strutture sanitarie pubbliche e private)

1. Il personale sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia pubbliche sia private, può accedere al posto di lavoro unicamente se in possesso di uno dei documenti, in corso di validità, di cui all'articolo 6. Il personale sanitario che non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno di tali documenti, mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancanza dei suddetti documenti non è motivo di licenziamento per giusta causa. L'assenza dal posto di lavoro, per il dipendente di strutture private, può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2. La prestazione d'opera, all'interno di strutture sanitarie o in ambito domiciliare privato, di Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) può essere prestata solamente da soggetti in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 6. La verifica del possesso di tale requisito è in capo al datore di lavoro. L'Ispettorato del Lavoro è tenuto a svolgere controlli periodici a campione sul mantenimento del possesso del requisito indicato.

La visita preassuntiva e periodica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21, viene eseguita previa presentazione da parte dell'interessato di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 6 del presente decreto - legge.

3. Per il personale anche amministrativo che presti servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e che svolga mansioni che prevedono un contatto prolungato con l'utenza, in special modo se fragile, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare la verifica del possesso di uno dei documenti, in corso di validità, di cui all'articolo 5. Per ciò che riguarda l'ISS, il Comitato Esecutivo è delegato ad individuare il personale soggetto all'obbligo del presente comma nonché le modalità applicative e di verifica delle presenti condizioni.

4. È consentito l'accesso dell'utenza e dei pazienti alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private senza la presentazione di alcuna documentazione. Eventuali differenti misure

di tutela, ulteriori rispetto a quelle generali, sono declinate con appositi protocolli emessi dall'ISS e validati dall'Authority Sanitaria.

5. Il personale sanitario sospeso dall'ordine professionale di appartenenza in Italia, non è abilitato a prestare la sua opera in territorio sammarinese.

Art. 14

(PA, Enti dello Stato)

1. Per gli Enti e le società dello Stato eventuali differenti misure di tutela sono declinate con appositi protocolli validati dall'ISS.

2. Le unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato con sportelli aperti al pubblico adottano modalità organizzative volte a regolare e contingentare l'accesso degli utenti ai locali degli uffici medesimi allo scopo di prevenire rischi legati al mancato mantenimento della distanza interpersonale di cui ai superiori articoli.

Art.15

(Ulteriori disposizioni su Musei, Teatri e Cinema ed eventi in genere)

1. L'accesso ai teatri, ai musei, alle biblioteche, ai centri sociali e a tutti i luoghi della cultura, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

2. L'accesso al pubblico è consentito nella misura dell'80% della capienza massima prevista indossando sempre la mascherina e prediligendo l'occupazione di posti contigui da parte di soggetti conviventi. La capienza massima è estensibile fino al 100% a condizione che tutti gli avventori indossino correttamente per tutto il tempo una mascherina FFP2 o, per i minori di 12 anni, una mascherina chirurgica.

3. Non è consentita alcuna consumazione all'interno delle sale cinematografiche, teatrali e luoghi della cultura in genere, ma unicamente nell'area bar degli stessi e nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro e dell'utilizzo dei presidi per l'igienizzazione.

4. Nei musei, nelle biblioteche e nei restanti luoghi della cultura l'accesso e la fruizione avviene secondo le prescrizioni del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile.

Art. 16

(Disposizioni su svolgimento di riunioni ed assemblee)

1. La partecipazione alle conferenze, ai congressi, ai meeting, ai convegni e similari, è consentita unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

2. In tutti i casi in cui sia possibile, è consigliato svolgere le attività di cui al comma 1 con modalità di collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza, l'utenza in presenza è consentita nel rispetto di un distanziamento costante di almeno 1 metro. È prescritto per i partecipanti l'uso della mascherina FFP2.

3. In ottemperanza al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

4. Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

5. La partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all'attività istituzionale in genere è subordinata al possesso della documentazione sanitaria di cui all'articolo 5. Tale disposizione si applica altresì a tutte le persone ammesse in Aula consiliare ai sensi dell'articolo 68 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3 così come modificata dalla Legge Qualificata 2 marzo 2021 n. 1 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale". La verifica del possesso di tale documento è effettuata dal personale della Guardia di Rocca. In caso di riunione in presenza in sedi differenti da Palazzo Pubblico, tale verifica viene eseguita da parte di personale appositamente indicato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà di stabilire ulteriori misure da adottare per accedere alle sedute del Consiglio Grande e Generale.

Art. 17

(Svolgimento di cerimonie religiose e civili)

1. Le cerimonie religiose e civili sono consentite per tutti i culti praticati nella Repubblica di San Marino nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni generali inerenti la capienza, il distanziamento costante e l'utilizzo della mascherina.

Art. 18

(Attività commerciali, ludiche e ricreative)

1. L'accesso alle attività commerciali, ai servizi alla persona e agli uffici pubblici, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.
2. L'accesso ai centri benessere, alle sale giochi, alla sala bingo e al bowling è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

Art. 19

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. L'accesso ai locali della scuola da parte degli studenti fino alle scuole superiori comprese, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.
2. L'accesso ai locali dell'università da parte degli studenti è consentita attraverso la presentazione di un documento in corso di validità di cui all'articolo 5.
3. È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutti gli utenti e i dipendenti che accedono all'interno delle scuole. Gli alunni sono tenuti all'obbligo di utilizzo della mascherina di tipo chirurgico o di tipo FFP2. Gli alunni sono esentati dall'indossare le mascherine quando seduti al banco, per il tempo necessario al consumo dei pasti che deve essere organizzato sulla base delle misure igieniche e di distanziamento previste per il locali con somministrazione di alimenti e bevande, nello svolgimento di attività motoria che deve essere organizzata in modo da garantire costantemente il distanziamento interpersonale di 2 metri, durante le interrogazioni e durante l'outdoor education laddove sia possibile mantenere il distanziamento.
4. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 3 i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Si raccomandano una frequente aerazione dei locali e l'igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare adeguatamente le aule.

6. Nella Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Superiore e Centro di Formazione Professionale (CFP) gli insegnanti in quarantena possono lavorare in modalità di lavoro agile, in accordo con il Dirigente, rinunciando alla malattia.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile, Authority Sanitaria ed il Dipartimento Istruzione.

Art. 20 *(Trasporti)*

1. Il servizio di trasporto scolastico, anche specializzato internazionale, oltre alle misure di cui all'articolo 3, comma 3, è svolto senza la presentazione di alcuna documentazione.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, il servizio di trasporto scolastico è tenuto all'osservanza di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida e dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra il Dipartimento Istruzione, la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS, che potranno altresì stabilire l'aumento dei mezzi di trasporto al fine di ridurre percentualmente la capienza massima prevista sui mezzi.

3. L'utilizzo del servizio di trasporti di linea, oltre alle misure di cui all'articolo 3, comma 3, è consentito, per l'utilizzatore non rientrante nelle casistiche di cui al comma 1, senza la presentazione di alcuna documentazione.

Art. 21 *(Disposizioni riguardanti i Nidi per l'Infanzia)*

1. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, con l'obiettivo di ridurre il numero di bambini e bambine contemporaneamente presenti all'interno delle strutture limitando il rischio di contagio e, d'altro canto, di rendere possibile l'ingresso presso i servizi educativi per la prima infanzia a nuovi bambini e bambine i cui genitori abbiano maggiori difficoltà a gestire gli impegni lavorativi, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria sono disposte le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al Regolamento 13 luglio 2007 n. 6:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Regolamento n.6/2007, è concessa la possibilità di rinunciare all'ammissione, sia nella graduatoria dei Piccoli (3/12 mesi) sia nelle graduatorie dei Medi/Grandi (dai 12 ai 36 mesi), mantenendo l'iscrizione in graduatoria, anche qualora si sia già proceduto al pagamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 32. In tale ultimo caso, non viene restituita la somma versata. Il 50% dei posti resisi disponibili per effetto della rinuncia vengono assegnati a chi segue i rinunciatari in graduatoria;
- b) l'applicazione dell'articolo 32, comma 9, del Regolamento n. 6/2007 è sospesa;
- c) in deroga a quanto previsto al paragrafo "Slittamenti" dell'articolo 33 del Regolamento n. 6/2007, è possibile uno slittamento della data di inizio della frequenza del bambino, rispetto alla data stabilita per l'ambientamento, fino al successivo periodo d'ingresso, mantenendo il diritto di accesso. È prevista la sostituzione del 50% di chi abbia usufruito di tale "Slittamento";
- d) in deroga a quanto previsto al paragrafo "Decadenza" dell'articolo 33 del Regolamento n. 6/2007, il perdurare dell'emergenza sanitaria è considerato adeguata giustificazione ad eventuali assenze del bambino o della bambina rispetto alla frequenza presso il Nido per l'Infanzia.

2. È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ogni qualvolta ciò sia compatibile con le attività in essere, per tutti i dipendenti delle strutture di cui al presente articolo.

Art. 22

(Modifica del calendario scolastico)

1. In deroga alla normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico 2021/2022 sono proposte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura al Congresso di Stato, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione.

Art. 23

(Attività sportive)

1. L'accesso del pubblico alle strutture sportive pubbliche e private al chiuso, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

2. Per gli eventi sportivi in strutture sportive all'aperto si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto - legge.

3. Nelle strutture sportive pubbliche o private lo svolgimento di attività sportive al chiuso e attività sportive collettive o individuali di contatto sia all'aperto che al chiuso, nonché l'utilizzo delle docce e degli spogliatoi, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

Tali disposizioni non si applicano alle persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e ai minori di età inferiore ad anni 16, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 7.

4. Le attività sportive agonistiche federali o di club afferenti a competizioni sportive di calendario nazionale italiano e/o internazionali, oppure esami o concorsi internazionali o italiani, si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico a tali competizioni. Tali protocolli devono essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

5. L'accesso alle manifestazioni sportive al chiuso, è consentito a coloro che siano in possesso di uno dei documenti di cui al comma 1, nella misura dell'80% della capienza massima prevista indossando sempre la mascherina e prediligendo l'occupazione di posti contigui da parte di soggetti conviventi. La capienza massima è al 100% a condizione che tutti gli avventori indossino correttamente per tutto il tempo una mascherina FFP2 o, per i minori di 12 anni, una mascherina chirurgica.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, l'attività motoria, sportiva nonché tersicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private è consentita nel rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo di conviventi.

7. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

8. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto - legge.

L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto - legge. È consentito l'utilizzo delle docce purché sia garantita una distanza minima tra gli utilizzatori di 1,5 metri e sia trascorso il tempo di almeno 15 minuti di arieggiamento dal precedente utilizzo e relativa sanificazione.

9. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell'autorizzazione all'apertura e

all'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell'ordine procedono con l'inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

Art. 24

(Modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena)

1. Nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni, oppure una persona con disabilità non autosufficiente di qualsiasi età, sia sottoposto a quarantena o in isolamento preventivo in attesa dell'esito del tampone prescritto dall'ISS, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro. Nel caso di persona con disabilità non autosufficiente tali facoltà sono riconosciute al familiare più idoneo alla tutela delle fragilità del congiunto.
2. L'astensione dal lavoro di cui al comma 1, nel caso di minore di anni 14 è riconosciuta unicamente nel caso in cui nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti.
3. Per tutta la durata della quarantena del minore o della persona con disabilità non autosufficiente, il genitore o il familiare che lo assiste ai sensi del comma 1 e, pertanto, beneficia dell'indennità economica ivi prevista, deve essere il medesimo e non potrà svolgere attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile.
4. Il genitore o familiare che richiede di accedere ai benefici di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per chi rende dichiarazioni false o mendaci di non svolgere attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile e che nel proprio nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti.
5. In alternativa alla richiesta dell'indennità di cui al comma 1, resta salva la possibilità di attivazione o di mantenimento di lavoro agile o di lavoro dal domicilio nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13 novembre 2020 n.202 o dell'articolo 3 del Decreto - Legge 31 dicembre 2021 n. 215.

Art. 25

(Tutela della maternità)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.116, fino a conclusione dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici gestanti, munite di relativa attestazione ginecologica, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, nei seguenti casi:
 - a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122 o di lavoro agile di cui alla Legge 13 novembre 2020 n. 202;
 - b) dalla valutazione del rischio di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato n.116/2008 emerga un'esposizione a rischio di contagio elevata.
2. La richiesta di astensione anticipata di cui al comma 1 non è compatibile con alcuna attività lavorativa, neppure in modalità dal domicilio. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma rientra nelle sanzioni previste per il lavoro irregolare.
3. L'indennità economica per l'astensione obbligatoria anticipata è corrisposta nella misura pari al 100% della retribuzione o del reddito di riferimento per i titolari di licenza o liberi professionisti.

4. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata, entro tre giorni dalla sua emissione, tramite posta elettronica anche non certificata all'Ufficio Indennità Economiche all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm. La corresponsione della indennità economica per l'astensione anticipata dal lavoro decorre dalla data di presentazione effettiva dell'attestazione. Il periodo di astensione anticipata dal lavoro ai sensi del presente decreto - legge non è considerato nel computo dell'indennità di gravidanza e puerperio prevista dalla Legge 29 ottobre 2003 n.137.
5. Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l'attività lavorativa.
6. La gestante che intenda revocare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro deve darne comunicazione al datore di lavoro ed al medico del lavoro aziendale i quali sono tenuti a valutare l'insussistenza di rischi legati al posto di lavoro. A seguito di tale valutazione e fatto salvo il parere del medico curante, la gestante deve inviare la richiesta di revoca all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm indicando la data di ripresa dell'attività lavorativa.
7. Qualora la gestante stia effettuando o possa effettuare la propria prestazione lavorativa con la modalità del lavoro dal domicilio o del lavoro agile, nel caso di malattia comune la stessa accede all'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro, e si applicano le aliquote in vigore fino al periodo previsto di astensione obbligatoria dal lavoro.
8. L'astensione anticipata dal lavoro di cui al presente articolo non può protrarsi oltre l'ottavo mese di gravidanza (trenta giorni precedenti alla data presunta del parto).
9. Laddove non siano applicabili le misure previste dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.116, o in alternativa ad esse l'instaurazione del lavoro da domicilio o lavoro agile, esclusivamente per la durata dell'emergenza sanitaria le misure temporali di cui al comma 8 si applicano, in deroga, a tutti i casi previsti per l'astensione anticipata.

Art. 26

(Attivazione lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato)

1. L'attivazione di lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato, ivi compreso il settore scolastico, può avvenire, in ragione dell'attuale situazione di emergenza di sanità pubblica e limitatamente alla durata del presente decreto - legge, anche a prescindere dalla volontaria adesione del dipendente nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), primo periodo della Legge 13 novembre 2020 n.202.
2. Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di privilegiare, ove possibile, le categorie di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n.202/2020 nonché i dipendenti che volontariamente manifestino la propria disponibilità all'attivazione di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
3. L'attivazione del lavoro agile avviene, fermo restando le disposizioni derogatorie previste al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.202/2020 e dell'Accordo Interconfederale per la disciplina del lavoro agile stipulato in data 1 marzo 2021, in quanto compatibili con la situazione di emergenza di sanità pubblica e la valenza provvisoria degli interventi di cui al presente decreto - legge.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto - Legge 28 gennaio 2021 n. 13 e dall'articolo 14 del Decreto - Legge 7 dicembre 2021 n. 197.

Art. 27

(Disposizioni in merito a concorsi e selezioni pubbliche)

1. La partecipazione in presenza alle prove dei concorsi pubblici è consentita senza la presentazione di alcuna documentazione.

2. In forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, le prove dei concorsi e delle selezioni, nel caso di candidati sottoposti a quarantena, anche fiduciaria, o in isolamento domiciliare o impegnati nell'assistenza di minore ai sensi dell'articolo 14 del Decreto - Legge 7 dicembre 2021 n.197, possono tenersi con la Commissione Giudicatrice o di Valutazione in presenza, salvo quanto indicato al comma 4, e con l'esaminato in collegamento da remoto.

3. L'Unità Organizzativa (UO) od organo amministrativo competente definisce nel bando o mediante distinto atto le modalità di svolgimento da remoto delle prove.

4. Qualora i Commissari delle Commissioni Giudicatrici o di Valutazione siano residenti fuori territorio sammarinese gli stessi possono partecipare alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento remoto.

5. Nel caso in cui vi siano più di tre candidati nelle condizioni di cui al comma 2, le prove scritte e pratiche del concorso possono essere differite sino al termine dell'emergenza sanitaria.

Art.28

(Permesso parentale straordinario per nuclei conviventi)

1. È istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile fino al termine dell'emergenza sanitaria, per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, di cui possono usufruire i componenti del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai 14 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente.

2. Il permesso è fruibile esclusivamente:

- a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario;
- b) in caso di sospensione straordinaria dei servizi di cui alla lettera a), anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe.

3. Il permesso parentale prevede la corresponsione di indennità del 35% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali nonché il riconoscimento della contribuzione figurativa e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. La fruizione del permesso parentale è riconosciuta alternativamente ai membri del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) i membri del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti abbiano già usufruito delle ferie e permessi residui dagli anni precedenti;
- b) nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti;
- c) il richiedente non svolga attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile.

5. Il permesso può essere richiesto solamente nei periodi e orari lavorativi degli altri componenti del nucleo di conviventi.

6. Qualora nel nucleo di conviventi vi siano lavoratori autonomi, il permesso per il richiedente è concesso solamente se la sede operativa del lavoratore autonomo non corrisponda con il domicilio di residenza.

7. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultino essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultino essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell'amministratore.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

9. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale almeno cinque giorni prima dell'inizio del permesso, salvo motivati casi di urgenza, compilando apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 29

(Disposizioni speciali per i pubblici dipendenti)

1. In via eccezionale, il godimento da parte dei pubblici dipendenti dei giorni di congedo ordinario anche di anni precedenti nonché i recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito, avvengono secondo i termini definiti dalla DGFP, anche in deroga alla vigente disciplina, sentite le Organizzazioni Sindacali nonché le competenti Direzioni Generali. I predetti termini derogatori saranno stabiliti tenendo conto dell'esigenza di contemperare il rischio di contagi negli ambienti di lavoro con la necessità di garantire i servizi erogati. La disposizione di cui al presente comma si applica ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati, con l'esclusione del personale ISS per il quale valgono le norme speciali deliberate dal Comitato Esecutivo, nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A., indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 30

(Esami Conclusivi Scuola Superiore)

1. Per l'anno scolastico 2021-2022 le discipline oggetto della seconda prova scritta degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali nella Scuola Superiore sono stabilite, per ciascun indirizzo, come segue:
- a) indirizzo Classico: Greco e Latino;
 - b) indirizzo Linguistico: due lingue straniere, Inglese la prima, la seconda a scelta del candidato tra Tedesco e Francese;
 - c) indirizzo Scientifico: Matematica e Fisica;
 - d) indirizzo Economico-Aziendale: Economia Aziendale.

Art. 31

(Disposizioni in merito ai controlli)

1. I Corpi di Polizia sono tenuti a verificare, anche con l'ausilio dei Militi appartenenti alle Milizie, il rispetto delle misure previste dal presente decreto – legge all'interno dei mezzi di trasporto pubblici, dei locali aperti al pubblico, a partire da quelli ove siano segnalati il mancato rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, assembramenti e ampi afflussi di pubblico.
2. I militi appartenenti alle Milizie, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente decreto – legge, al fine della denuncia degli stessi ai Corpi di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti.
3. Al fine di garantire maggiore presidio dei Corpi di Polizia sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, i Comandanti della Polizia Civile, della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, sentito il parere del Comando Superiore delle Milizie, si

coordinano per demandare temporaneamente determinate funzioni di polizia ai Militi appartenenti alle Milizie.

Art. 32

(Misure di controllo e sanzioni)

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente decreto – legge da parte dell'utente e da parte di operatore economico con attività aperta al pubblico, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
2. All'operatore economico con attività aperta al pubblico che reiteri, nell'arco di novanta giorni, la medesima infrazione di cui al comma 1, è applicata, oltre alla sanzione di cui al medesimo comma 1, la sospensione temporanea ed immediata per giorni quindici della licenza di esercizio limitatamente alla sede ove è stata accertata l'infrazione. Per la sanzione pecuniaria amministrativa applicata in caso di reiterazione nella medesima infrazione è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.
3. Oltre alla sanzione penale eventualmente prevista dal Codice Penale si applica la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di:
 - a) falsificazione di documentazione sanitaria o esibizione di documentazione sanitaria falsa;
 - b) l'esibizione consapevole di documentazione sanitaria appartenente a soggetto diverso da quello che la esibisce.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento da parte dei soggetti posti in autoisolamento, isolamento e quarantena è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria.
5. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente decreto - legge, è fissato in sessanta giorni.
6. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fideiussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida o altro documento identificativo della persona che verrà restituito contestualmente al versamento della somma dovuta.

Art. 33

(Norma di coordinamento)

1. È abrogato il Decreto - Legge 21 gennaio 2022 n.6, eccetto l'articolo 32-bis del quale rimangono in vigore i termini e le prescrizioni in esso previste nonché l'articolo 33-bis. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza del Decreto Legge n. 6/2022.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

Allegato 1 al Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20

Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva:

- 1) i clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C e in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
- 2) in caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il personale dell'attività è tenuto ad isolare il cliente/utente, a contattare i numeri di cui all'allegato 1 e ad applicare tutti i presidi di sanificazione;
- 3) obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
- 4) organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro e mezzo (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina e deve essere messo a disposizione apposito gel sanificante;
- 5) regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a) almeno 1 metro e mezzo di distanziamento tra le persone mentre non svolgono attività fisica;
 - b) almeno 2 metri di distanziamento tra le persone durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività corsistiche);
 - c) almeno 2 metri di distanziamento interpersonale nelle piscine con un indice pari o superiore a 7 mq di superficie per persona;
- 6) Fatta salva la possibilità di contatto fra utenti praticanti discipline sportive individuali o collettive di contatto previo possesso della documentazione prevista all'articolo 23 del presente decreto legge, laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. È comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore;
- 7) predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- 8) le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel igienizzante. È inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
- 9) obbligo di igienizzazione delle mani dopo l'utilizzo di macchine ed attrezzi ad uso promiscuo;
- 10) obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa;

- 11) non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
- 12) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;
- 13) garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria e i relativi componenti di ricambio possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti e/o sostituiti;
- 14) obbligo di utilizzo di mascherine, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi sia garanzia di distanziamento di almeno 1 mt. tra operatore utente/cliente, è obbligatorio dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
- 15) per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da COVID-19;
- 16) le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso;
- 17) è vietato l'uso della sauna e del bagno turco.